

| Edizione 1 | | | | |
|--|-------------|---|----------------|------------------|
| STATO REVISIONE | | | | |
| <i>Le parti colorate evidenziano le modifiche effettuate rispetto all'ultima revisione</i> | | | | |
| 25.03.2024 | 3 | Ottenimento accreditamento Accredia, Sostituzione CertiEuro con la ragione sociale EZI Inspections S.r.l. | Resp. Tecnico | Presidente |
| 22.01.2024 | 2 | Stato di accreditamento, Art.2 | Resp. Tecnico | Presidente |
| 05.01.2024 | 1 | Artt. 4.2- 4.5 - 5- Inserimento riferimento web Comitato Ecolabel Ecoaudit Italia | Resp. Tecnico | Presidente |
| 31.07.2023 | 0 | Prima emissione | Resp. Tecnico | Presidente |
| Data | Rev. | Descrizione | Redatto | Approvato |

INDICE

| | | |
|------|-----|--|
| Art. | 1 | Oggetto del Regolamento |
| | 1.1 | Campo di applicazione |
| | 1.2 | Richiesta di verifica e convalida. |
| | 1.3 | Riferimenti normativi e terminologia |
| Art. | 2 | Requisiti generali per l'ottenimento della convalida della Dichiarazione ambientale e del mantenimento della conformità. |
| Art. | 3 | Esclusioni e organizzazioni multisito |
| Art. | 4 | Iter di convalida della dichiarazione ambientale iniziale, mantenimento e rinnovo |
| | 4.1 | Richiesta di verifica e convalida ai fini della registrazione EMAS |
| | 4.2 | Attività di prima verifica e convalida. |
| | 4.3 | Attività di sorveglianza e conferma convalida. |
| | 4.4 | Attività di rinnovo della convalida. |
| | 4.5 | Deroga per Organizzazioni di piccole dimensioni. |
| | 4.6 | Gestione delle non conformità. |
| | 4.7 | Gestione delle modifiche sostanziali. |
| Art. | 5 | Gestione delle dichiarazioni convalidate |
| Art. | 6 | Rinuncia, sospensione e revoca della convalida |
| Art. | 7 | Foro Competente |
| Art. | 8 | Informazioni al pubblico |

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento definisce le procedure applicate da EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro quale Verificatore Ambientale per la valutazione dei Sistemi di Gestione Ambientale in conformità al Reg. (CE) nr. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e come modificato dai Regolamenti Reg (UE) 2017/1505 del 28 agosto 2017 e il Reg. (UE) 2018/2026 del 19 dicembre 2018 per la convalida della Dichiarazione Ambientale (di seguito denominato Regolamento EMAS).

Il Verificatore Ambientale EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro è un organismo di valutazione della conformità a norma del reg. CE 765/2008 **accreditato Accredia** secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS, ha lo scopo di verificare che l'analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione ambientale e l'audit ambientale interno di un'organizzazione e la sua attuazione sono conformi alle disposizioni del Regolamento EMAS e, tramite una valutazione iniziale e le successive verifiche di sorveglianza, assicura che l'Organizzazione operi in conformità a quanto stabilito dal Regolamento EMAS.

Il presente documento (DC26), unitamente all'informativa sul trattamento dei dati (DC13) e all'offerta accettata, stabiliscono i termini legali del rapporto contrattuale tra EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro e l'Organizzazione richiedente la verifica e convalida e s'intendono accettati dall'Organizzazione all'accettazione dell'offerta.

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, EZI Inspections S.r.l. è un soggetto terzo indipendente ed obiettivo e non fornisce servizi di consulenza alle Organizzazioni per l'impostazione dei loro Sistemi, né per la stesura dei documenti ad essi relativi. EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro è un Verificatore Ambientale imparziale e non discriminatorio nei confronti delle Organizzazioni che richiedono la verifica e convalida in accordo al Regolamento EMAS.

La versione corrente del regolamento (DC26) è pubblicata sul sito internet www.certieuro.com.

1.1 Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica per lo svolgimento delle attività di verifica e convalida quale Verificatore Ambientale ai fini della Registrazione EMAS delle Organizzazioni richiedenti secondo il Reg. (CE) nr. 1221/2009 e successive modifiche.

1.2 Richiesta di verifica e convalida.

Sono ammesse le richieste di verifica e convalida da qualsiasi Organizzazione che voglia ottenere la registrazione EMAS secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Reg. (CE) nr. 1221/2009 e la cui attività/codice NACE rientri tra i settori di attività di EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro. Nello svolgere le proprie attività di Verificatore Ambientale, EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro garantisce di non essere sottoposto a pressioni di ordine commerciale, finanziario e di altra natura che potrebbero influenzare il suo giudizio o minare la fiducia nella sua indipendenza di giudizio ed integrità, né di essere condizionato dall'appartenenza o meno a specifiche Associazioni o Gruppi dell'Organizzazione richiedente, ovvero senza alcuna discriminazione.

Il verificatore ambientale garantisce il rispetto di tutte le norme applicabili a tale riguardo.

Per tali attività EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro applica le tariffe stabilite ed approvate dalla direzione, tariffe rese note all'Organo Rappresentativo delle Parti Interessate, che ne garantisce l'equità e l'imparzialità dell'applicazione.

Le attività di verifica e convalida sono eseguite considerando eventuali deroghe previste dall'art. 7 del Regolamento EMAS per Organizzazioni di piccole dimensioni.

1.3 Riferimenti normativi e terminologia.

EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro opera in conformità alla normativa vigente che stabilisce i requisiti generali per i verificatori ambientali secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS, ovvero agli articoli 7, 18 e 25 del Reg. (CE) nr. 1221/2009 ed integrato dai Reg. UE 2017/1505 e Reg UE 2018/2026. Le Organizzazioni che possono fare richiesta di convalida della Dichiarazione Ambientale sono quelle definite all'art.2 comma 21, 22, 23, 28 e 29 Regolamento EMAS 1221/2009.

Altra terminologia usata è quella definita all'art.2 del Regolamento EMAS e in particolare:

Sistema di Gestione, in seguito detto SG, è la parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali; è implementato e attuato dall'Organizzazione richiedente la verifica e convalida.

Verifica: la procedura di valutazione della conformità svolta da un verificatore ambientale al fine di accertare se l'analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione ambientale e l'audit ambientale interno di un'organizzazione e la sua attuazione sono conformi alle disposizioni del Regolamento EMAS.

Convalida: la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un'organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni dell'allegato IV del Regolamento EMAS come modificato dal Reg. 2018/2026.

Auditor o Gruppo di audit, in seguito indicato GA, è l'individuo o un gruppo di individui incaricato dal Verificatore Ambientale, che valuta, in particolare, il sistema di gestione ambientale applicato e ne determina la conformità alla politica e al programma ambientale dell'organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e ne convalida la dichiarazione ambientale.

Art. 2 - REQUISITI GENERALI PER L'OTTENIMENTO DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E DEL MANTENIMENTO DELLA CONFORMITA'.

Lo svolgimento della verifica e l'ottenimento della convalida da parte di EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro può avvenire quando l'organizzazione richiedente:

1. È conforme a quanto previsto dalla legislazione ambientale vigente e ne dimostra la conformità al verificatore ambientale;
2. Ha attuato e mantiene un sistema di gestione SG ambientale conforme alle disposizioni del Regolamento EMAS e quelli aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento (es. Raccomandazioni e Decisioni della Commissione, Lettere circolari del Comitato Ecolabel Ecoaudit, Procedure per la Registrazione delle Organizzazioni emesse dal

- Comitato Ecolabel Ecoaudit, Documenti Settoriali di Riferimento).
3. Ha definito un campo di applicazione del SG ambientale adeguato.
 4. Ha svolto tutte le attività e ha predisposto tutta la documentazione prevista all'art.4 c.1 del Regolamento EMAS
 5. Ha preparato una bozza della dichiarazione Ambientale in conformità allegato IV del Regolamento EMAS come modificato dal Reg. UE 2018/2026.
 6. Ha preso tutti i provvedimenti necessari per consentire la corretta conduzione delle attività di verifica e convalida previste dal Regolamento EMAS e successive modifiche e dal presente documento.
 7. Permette a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, in qualità di verificatore ambientale, e al suo personale incaricato per la verifica e convalida, l'accesso alla documentazione del SG, alle registrazioni, alle aree, locali e sedi oggetto di verifica e convalida e permette che il personale dell'organizzazione interessato dal SG sia intervistato;
 8. Permette a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, in qualità di verificatore ambientale, e al suo personale incaricato per la verifica e convalida di avere accesso alla documentazione di eventuali procedimenti legali/contestazioni aperte e/o chiuse almeno tre anni prima della data di richiesta convalida;
 9. Autorizza l'ente di accreditamento/abilitazione di sorvegliare EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro nel corso del processo di verifica e convalida, ad esempio permettendo la partecipazione di osservatori/valutatori dell'ente alle verifiche previste, previa comunicazione scritta di EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro.
 10. Comunica in forma scritta ed in anticipo i nominativi di eventuali consulenti aziendali che hanno progettato, realizzato e mantenuto il SG Ambientale, a salvaguardia dell'imparzialità dell'operato del verificatore ambientale EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, e che parteciperanno alle verifiche con il ruolo di osservatori.
 11. Formula adeguate proposte di azioni correttive compilando i moduli previsti per la gestione delle non conformità, entro i tempi indicati nel rapporto della verifica e soddisfa le richieste di azioni correttive nei tempi concordati con il GA.
 12. Informa entro 10 giorni EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro e il Comitato Ecolabel Ecoaudit relativamente al ritiro/sospensione di autorizzazioni/concessioni e atti similari, ad eventuali notifiche/diffide da parte delle Autorità competenti relative a violazioni delle leggi ambientali e contenzioni in ambito ambientale. In particolare qualora l'organizzazione venisse a conoscenza o riscontrasse situazioni/informazioni di potenziale o effettiva inosservanza degli obblighi normativi in ambito ambientale successivamente alla verifica e prima della convalida da parte di EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, deve darne immediata comunicazione a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, pena la sospensione della convalida.
In caso di incidente, emergenza ambientale e/o sequestro di un sito o parte di esso, l'organizzazione registrata dovrà produrre entro 10 giorni lavorativi una comunicazione al Comitato Ecoaudit Ecolabel e a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro contenente la descrizione dell'evento occorso ed entro 30 giorni una dichiarazione contenente modalità, tempi di risoluzione e provvedimenti adottati per la mitigazione degli impatti che dovrà essere convalidata da EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro e trasmessa al comitato Ecoaudit e Ecolabel. EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro è tenuto ad informare l'ente di accreditamento ed il Comitato Ecolabel Ecoaudit.
 13. Comunica a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro qualsiasi cambiamento del SG o altri elementi sulla base dei quali è stata rilasciata la convalida della Dichiarazione Ambientale. In caso di variazione dell'assetto degli organi responsabili della politica ambientale dell'organizzazione, dovrà produrre entro 30 giorni una dichiarazione che impegni la direzione dell'organizzazione al mantenimento delle condizioni che hanno portato alla registrazione.
 14. Comunica a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro qualsiasi modifica sostanziale di cui all'art.8 del Regolamento EMAS, perché entro 6 mesi dalla modifica possano essere nuovamente verificati e convalidati.
 15. Comunica a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro reclami e segnalazioni riguardo ad impatti e danni ambientali provenienti da clienti, parti interessate e altri soggetti (privati o pubblici) e conserva le registrazioni relative ad incidenti o eventi che avrebbero potuto avere effetti negativi sull'ambiente.
 16. Comunica a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro per conoscenza, qualsiasi utilizzo/invio della Dichiarazione rilasciata da EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro ai sensi dell'art. 25 comma 9, ovvero allegato VII del regolamento EMAS
 17. Non utilizza la Dichiarazione Ambientale convalidata e la Dichiarazione rilasciata da EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro ai sensi dell'allegato VII, prima della conferma da parte dell'Organismo competente (Comitato Ecolabel Ecoaudit) e nel periodo di eventuale sospensione o revoca o quando la convalida sia scaduta.
 18. Rispetta la programmazione di verifica concordata con il Verificatore Ambientale, anche nel caso di ritardi e/o mancata registrazione da parte dell'Organismo Competente (Comitato Ecolabel Ecoaudit).
 19. In caso di revoca della registrazione l'organizzazione deve eliminare dal proprio sito internet la Dichiarazione Ambientale convalidata e tutte le informazioni connesse alla Registrazione EMAS.
 20. Utilizza il logo EMAS nel rispetto dell'art. 10 del Regolamento EMAS.
 21. Utilizza/comunica le informazioni ambientali estratte dalla dichiarazione ambientale o dalla dichiarazione ambientale aggiornata convalidata nel rispetto dell'art. 10 comma 5.
 22. Dimostra a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro che chiunque sia interessato alle prestazioni ambientali dell'organizzazione possa facilmente avere accesso alle informazioni ambientali indicate all'allegato IV lettera B) e C).
 23. Si attiene alle posizioni del Comitato Ecolabel Ecoaudit italiano e a quanto previsto dalla procedura di registrazione EMAS emessa dal Comitato Ecolabel Ecoaudit Italia nella versione più aggiornata.
 24. Si esonera dal fare alcuna dichiarazione o pubblicizzare l'avvenuta verifica e/o convalida o usare il logo o la dicitura EMAS in maniera tale da poter essere considerata ingannevole o non conforme alle disposizioni del regolamento EMAS e successive modifiche.
 25. In caso di trasformazione, cessione, fusione, scissione, conferimento di un ramo d'azienda l'Organizzazione deve informare preventivamente EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro ed inviare entro 15 gg dall'avvenuta iscrizione della relativa registrazione nel Registro Imprese (ove prevista) comunicazione firmata dal rappresentante legale dell'intenzione o meno di "farsi carico" della Registrazione e di tutte le attività e costi derivanti dal contratto sottoscritto

con EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro.

A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso.

EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro si riserva il diritto di richiedere integrazioni o modifiche alla Dichiarazione Ambientale dell'organizzazione nel caso in cui queste vengano richieste dal Comitato Ecolabel Ecoaudit Italia in sede di ratifica della Convalida Ambientale stessa. In tal caso la Dichiarazione Ambientale dovrà nuovamente essere riconvalidata dal Verificatore Ambientale e successivamente rispedita dall'organizzazione al Comitato Ecolabel Ecoaudit Italia.

La dichiarazione Ambientale convalidata da EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro non potrà mai costituire attestato del rispetto delle Leggi applicabili in campo ambientale che resta di esclusiva responsabilità dell'Organizzazione. Nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art.8 del Regolamento EMAS, l'organizzazione registrata deve richiedere a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro una verifica e convalida dei documenti entro 6 mesi.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di verifica e convalida in modalità da remoto, in situazioni ordinarie non di emergenza, se non previa deroga del Comitato Ecolabel Ecoaudit Italia.

Poiché EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro esegue anche l'attività di certificazione del sistema di gestione per l'ambiente in accordo alla norma ISO 14001, essa su richiesta dell'organizzazione, può essere eseguita congiuntamente con l'attività di verifica e convalida ai fini della registrazione EMAS, in tal caso deve essere preso in considerazione anche il regolamento per le Certificazioni di Sistema DC14.

Art. 3 – ESCLUSIONI e ORGANIZZAZIONI MULTISITO

La registrazione EMAS può attuarsi in uno o più siti o anche in tutti i siti appartenenti all'organizzazione privata o pubblica in qualsiasi settore di attività. L'entità più piccola registrabile è un sito, come di seguito definito (Decisione CE/131/2013) "Sito: un'ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione."

Eventuali richieste di esclusione di siti dovranno essere accettate da EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro in base alla compatibilità delle stesse con i principi ed i requisiti del Regolamento EMAS, EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro potrà richiedere un parere in merito al Comitato Ecolabel Ecoaudit Italia.

Nel caso di organizzazioni con un unico sito, il gruppo di audit di EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro dovrà recarsi sul sito ogni anno.

Nel caso di multisito, il regolamento EMAS (art. 25, paragrafo 4) prevede visite a ciascuna organizzazione ogni volta che si renda necessaria un'attività di convalida/verifica, pertanto se l'organizzazione richiede un'unica convalida per tutti i siti, in caso di prima convalida ogni sito deve esser sottoposto ad audit e nelle attività di mantenimento si può procedere al campionamento dei siti sottoposti ad audit, purché:

- ciascun sito sia verificato almeno una volta nell'arco dei 36 mesi.
- prima dell'audit iniziale, l'organizzazione abbia effettuato un audit interno, ai sensi dell'allegato III del Regolamento EMAS, ad ogni sito e deve aver verificato la conformità del suo sistema di gestione al Regolamento EMAS.

Nel caso l'Organizzazione richieda la convalida per un numero di siti inferiore al totale, dovrà motivare tale decisione nella Dichiarazione Ambientale e chiarire e giustificare le proprie intenzioni relativamente ai siti non ancora registrati. EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro si riserva di valutare la possibilità di escludere certe sedi.

Il campionamento dei siti per la verifica di organizzazioni multisito è consentito solo per le organizzazioni operanti nei settori economici indicati della Decisione UE 2017/2285 della Commissione del 06/12/2017 e nel caso EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro ne valuta l'applicabilità in funzione delle specifiche condizioni indicate nella Decisione UE 2017/2285 del 06/12/2017.

Art. 4 – ITER di CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE INIZIALE, MANTENIMENTO E RINNOVO

4.1 Richiesta di verifica e convalida ai fini della Registrazione EMAS

Le Organizzazioni che desiderano ottenere la verifica e convalida ai fini della Registrazione EMAS, dovranno fornire a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro unitamente o separatamente alle informazioni di base dell'organizzazione e delle sue attività, previste dal modulo C-001, disponibile sul sito internet www.certieuro.com, anche:

- l'elenco delle autorizzazioni di natura ambientale in possesso;
- l'elenco degli adempimenti ambientali applicabili all'Organizzazione;
- la politica ambientale, il programma ambientale e la descrizione del SGA
- l'analisi ambientale del/i sito/i, con relativo lay-out, elaborata ai sensi dell'allegato I del Regolamento EMAS;
- relazione sugli audit svolti e sulle eventuali azioni correttive successivamente adottate;
- la bozza della Dichiarazione Ambientale.

La completezza delle informazioni è necessaria ai fini della formulazione dell'offerta contrattuale tra EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro e l'Organizzazione, che definisce l'ambito delle attività, precisa le condizioni volte a permettere a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro di operare in maniera autonoma e professionale; ed impegna l'organizzazione a prestare la necessaria cooperazione.

Variazioni delle condizioni operative possono comportare modifiche all'offerta iniziale, pertanto la valutazione della documentazione sopra indicata potrebbe comportare una revisione dei termini dell'offerta iniziale con le dovute motivazioni all'organizzazione. L'accettazione dell'offerta di certificazione per iscritto da parte dell'organizzazione cliente comporta la conclusione degli accordi contrattuali e l'avvio della validità del contratto di certificazione, che comprende il rilascio della convalida della Dichiarazione Ambientale ed i successivi aggiornamenti.

Qualora un'organizzazione con dichiarazione ambientale convalidata in corso di validità da altro verificatore ambientale accreditato, voglia trasferire la sua convalida a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, si attua l'iter di subentro da altro Organismo secondo la procedura Pr.10 pubblicata nella sezione download del sito internet www.certieuro.com. In caso di attuazione del processo di transfert, l'organizzazione deve fornire a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro la seguente documentazione:

- copia della Dichiarazione Ambientale convalidata dal precedente Verificatore Accreditato,
- ultimo Allegato VII del Regolamento EMAS firmato dal precedente Verificatore Accreditato,

- copia del rapporto di audit iniziale o dell'ultimo rapporto di audit di rinnovo e dei rapporti di audit di sorveglianza relativi a tutte le successive sorveglianze,
- evidenza delle azioni correttive intraprese al fine di risolvere le non conformità rilevate durante gli audit precedenti o evidenza della verifica della loro messa in atto ed efficacia e da parte dell'organismo che aveva emesso il certificato,
- programmazione prevista dal Verificatore Accreditato precedente,
- elenco degli eventuali reclami ricevuti e relative azioni intraprese,
- motivazioni della richiesta di trasferimento della certificazione,
- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte,

Alla verifica della suddetta documentazione potrebbe seguire una visita all'Organizzazione, a completamento con esito favorevole del transfert, la convalida viene trasferita mantenendo la scadenza già stabilita dal Verificatore Accreditato che ha convalidato la precedente Dichiarazione Ambientale.

In generale è mantenuta la programmazione già stabilita dal precedente Verificatore Ambientale per l'effettuazione degli audit di sorveglianza e di rinnovo della convalida.

Qualora i presupposti per il transfer non siano soddisfatti, la procedura di subentro non potrà essere applicata; l'Organizzazione che intende proseguire con l'iter di convalida essa avverrà come previsto dall'art. 4.2.

4.2 Attività di prima verifica e convalida.

L'attività di verifica viene pianificata da EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro in accordo con l'organizzazione. EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro determina ed incarica il gruppo di audit competente per la specifica verifica. In specifica notifica richiede conferma della composizione del gruppo di audit e l'organizzazione ha diritto di ricusazione entro 3 giorni.

Con la verifica, EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro attraverso il GA, valuta la conformità e l'attuazione dell'analisi ambientale, della politica ambientale, del sistema di gestione e delle procedure di audit interni in accordo al Regolamento EMAS, verifica il rispetto degli obblighi normativi comunitari, nazionali, regionali e locali applicabili in materia di ambiente; verifica l'attendibilità, la credibilità e l'esattezza dei dati e delle informazioni contenute nella Dichiarazione Ambientale e nelle informazioni ambientali da convalidare.

Al momento della verifica ai fini della prima registrazione di un'organizzazione, EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro controlla che questa soddisfi almeno i seguenti requisiti:

- il rispetto degli obblighi normativi UE, nazionali, regionali e locali applicabili in materia di ambiente;
- esistenza di un SGA pienamente operativo conformemente ai requisiti dell'allegato II;
- esistenza e avvio di un programma di audit, interamente pianificato, ai sensi dell'allegato III, che riguardi almeno gli impatti ambientali più significativi;
- completamento del riesame della direzione di cui all'allegato II, parte A;
- preparazione della dichiarazione ambientale conformemente all'allegato IV e tenendo conto dei documenti di riferimento settoriali, ove disponibili.

Gli allegati I-II-III sono modificati dal REGOLAMENTO (UE) 2017/1505. L'allegato IV è modificato dal Reg (UE) 2018/2026.

A tal fine, ove opportuno, il GA esegue una verifica on-site e si avvale di controlli a campione ed interviste al personale e/o ai riferenti aziendali.

Il GA per l'organizzazione prepara un rapporto di audit che relaziona circa l'esito della verifica, nella quale si precisa:

- a) tutti i punti attinenti all'attività che ha svolto;
- b) una descrizione della conformità a tutte le prescrizioni del Regolamento EMAS, corredata da evidenze, risultati e conclusioni;
- c) il confronto tra i risultati conseguiti e i traguardi fissati con le precedenti dichiarazioni ambientali e la valutazione delle prestazioni ambientali nonché del miglioramento continuo delle prestazioni ambientali da parte dell'organizzazione;
- d) se del caso, problemi tecnici rilevati nell'analisi ambientale, nel metodo di audit, nel sistema di gestione ambientale o in ogni altro processo pertinente.

Dopo la verifica EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro convalida la dichiarazione ambientale dell'organizzazione e conferma che essa soddisfa le prescrizioni del Regolamento EMAS, a condizione che l'esito della verifica e della convalida confermi che:

- a) le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale o nella dichiarazione ambientale aggiornata dell'organizzazione sono attendibili ed esatte e che soddisfano le prescrizioni del Regolamento EMAS; e
- b) nessun elemento indica che l'organizzazione non rispetta gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

Eventuali note relative all'adeguamento della Dichiarazione Ambientale (indicate nell'Allegato I al rapporto) dovranno essere prese in carico nel rispetto dei tempi di convalida e risolte ai fini della convalida stessa.

Quanto rapportato dal GA viene riesaminato dal Comitato tecnico di delibera che convalida rilasciando una dichiarazione sottoscritta di cui all'allegato VII del Regolamento EMAS, nella quale dichiara che la verifica e la convalida si sono svolte conformemente al Regolamento EMAS.

Ottenuta la Dichiarazione Ambientale così convalidata da EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, l'organizzazione può procedere a completare la procedura di prima registrazione EMAS, presso l'Organismo Competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato Ecolabel-Ecoaudit - Sez. EMAS Italia, vedi successivo art.5).

La Dichiarazione Ambientale convalidata da EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro ha la validità di tre anni subordinata, comunque, all'esito positivo degli audit periodici di cui al successivo articolo.

4.3 Attività di sorveglianza e conferma convalida.

EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro elabora, in consultazione con l'organizzazione, un programma per garantire la verifica di tutti gli elementi necessari per la registrazione e il rinnovo della registrazione di cui agli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento EMAS.

EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro convalida, ad intervalli non superiori a 12 mesi, tutte le eventuali informazioni aggiornate contenute nella dichiarazione ambientale o nella dichiarazione Ambientale aggiornata.

La frequenza degli audit di sorveglianza e rinnovo potrebbe essere diversa nel caso di Organizzazioni di piccole dimensioni di cui all'art. 2 punto 28 del Regolamento EMAS in cui si può applicare la deroga prevista all'art.7 – Piccole dimensioni (vedi in seguito).

L'organizzazione per il mantenimento della convalida, oltre a quanto stabilito dal Regolamento EMAS, deve mantenere registrazioni relative a:

- aspetti/impatti ambientali
- incidenti/emergenze ambientali occorsi nel sito/i e di altri eventi che potenzialmente avrebbero potuto avere effetti negativi sull'ambiente
- eventuali reclami relativamente agli impatti ambientali da essa prodotti
- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali proposte al controllo ambientale.

Queste devono essere rese disponibili a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro unitamente alle relative azioni correttive intraprese durante gli audit periodici.

L'Organizzazione deve tenere informato EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro circa la presenza di eventuali osservazioni/segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo ambientale o situazioni di non conformità legislativa per tutte le attività svolte dall'Organizzazione indipendentemente dal campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale.

Durante questa verifica EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, attraverso il GA incaricato, controlla che l'organizzazione soddisfi almeno i seguenti requisiti:

- l'organizzazione ha effettuato un audit interno delle prestazioni ambientali e del rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente in conformità dell'allegato III;
- l'organizzazione dimostra il costante rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali
- l'organizzazione ha predisposto una dichiarazione ambientale aggiornata a norma dell'allegato IV e, ove disponibili, ha tenuto conto dei documenti di riferimento settoriali.

Il GA per l'organizzazione prepara un rapporto di audit che relaziona circa l'esito della verifica.

EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro convalida l'aggiornamento della dichiarazione ambientale dell'organizzazione e conferma che essa soddisfa le prescrizioni del Regolamento EMAS, a condizione che l'esito della verifica di sorveglianza, e della convalida confermi che:

- le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale aggiornata dell'organizzazione sono attendibili ed esatte e che soddisfano le prescrizioni del Regolamento EMAS; e
- nessun elemento indica che l'organizzazione non rispetta gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

Eventuali note relative all'adeguamento della Dichiarazione Ambientale Aggiornata (indicate nell'Allegato I al rapporto) dovranno essere prese in carico nel rispetto dei tempi di convalida e risolte ai fini della convalida stessa.

4.4 Attività di rinnovo della convalida.

La verifica di rinnovo si deve concludere positivamente in tempo utile per permettere l'approvazione da parte di EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro della proposta di rinnovo e la conseguente convalida della Dichiarazione Ambientale Aggiornata entro la suddetta data (almeno 30 giorni prima della data di scadenza della convalida).

Eventuali note relative all'adeguamento della Dichiarazione Ambientale Aggiornata (indicate nell'Allegato I al rapporto) dovranno essere prese in carico nel rispetto dei tempi di convalida e risolte ai fini della convalida stessa.

L'audit di rinnovo verifica che l'organizzazione:

- abbia mantenuto in continuo la conformità dell'efficacia del SGA;
- rispetti i requisiti previsti dal Regolamento EMAS;
- abbia aggiornato la Dichiarazione Ambientale di cui deve essere rinnovata la convalida.

La scadenza della convalida non è prorogabile, pertanto i suddetti tempi devono essere rispettati affinché sia rinnovata la convalida entro i termini di scadenza. Qualora ciò non avvenga la dichiarazione si ritiene generalmente scaduta a partire dal giorno successivo alla data di scadenza stessa, salvo diverse disposizioni al riguardo definite o concordate con l'Organismo di Accreditamento e/o con l'Organismo competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia).

Se a seguito di scadenza l'organizzazione intende nuovamente aderire al regolamento EMAS, deve presentare una nuova domanda ripetendo l'intero iter previsto per la convalida iniziale.

4.5 Deroga per Organizzazioni di piccole dimensioni.

Le organizzazioni di piccole dimensioni, come definite all'art. 2 punto 28 del Regolamento EMAS, possono richiedere deroghe ai sensi dell'art. 7 del Regolamento EMAS relativamente alla frequenza degli audit di sorveglianza e rinnovo.

EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro verificherà la presenza delle condizioni di applicazione della deroga, ovvero le seguenti condizioni:

- non esistono rischi ambientali significativi;
- non sono in programma modifiche sostanziali così come definite all'articolo 8 del Regolamento EMAS; e
- l'organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale;

in occasione dell'audit di prima convalida.

L'Organizzazione per usufruire della suddetta deroga, dovrà fare richiesta al Comitato per l'Ecolabel ed Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, compilando l'apposita voce presente nell'allegato VI del Reg. CE 1221/09 ed ottenere il parere favorevole del Comitato per l'Ecolabel ed Ecoaudit.

In questi casi, EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro nello svolgimento delle attività di verifica e di convalida, tiene conto delle caratteristiche specifiche delle organizzazioni di piccole dimensioni, tra cui:

- canali di comunicazioni immediati;
- personale polivalente;
- formazione sul posto di lavoro;
- capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti; e
- documentazione limitata delle procedure.

EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro effettua la verifica o la convalida in modo tale da non imporre oneri superflui alle

organizzazioni di piccole dimensioni.

Il verificatore ambientale tiene conto degli elementi oggettivi che dimostrano l'efficacia del sistema, compresa l'esistenza di procedure interne all'organizzazione che siano proporzionate all'entità e alla complessità delle attività, la natura degli impatti ambientali associati e la competenza degli operatori.

Per le organizzazioni alle quali si esegue verifica in deroga, si prevede la programmazione di verifiche di sorveglianza ogni due anni e rinnovo a 4 anni dalla prima registrazione. Tali organizzazioni devono inviare a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro la dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata per ogni anno per il quale sono esonerate dall'obbligo di disporre di una dichiarazione ambientale aggiornata convalidata.

4.6. Gestione delle non conformità.

Nel caso durante le attività di verifica il GA rilevi non conformità alle disposizioni del Regolamento EMAS, il rapporto di audit comprende:

- la descrizione di non conformità e gli elementi sui quali si basano tali risultati e conclusioni, che l'organizzazione dovrà prendere in carico con la definizione di trattamenti e azioni correttive in tempi adeguati per la loro risoluzione;
- note per l'adeguamento della dichiarazione ambientale aggiornata, con indicazioni precise delle modifiche o delle aggiunte da apportare alla dichiarazione ambientale aggiornata ai fini della convalida.

Qualora durante gli audit suddetti si rilevino non conformità legate al mancato rispetto di requisiti legislativi cogenti in campo ambientale il processo di convalida, salvo casi particolari, è sospeso fino a quando l'Organizzazione non dimostri il rispetto di tali requisiti.

La mancanza di autorizzazioni, o di documenti equivalenti, in campo ambientale, comporta la sospensione del processo di convalida, salvo casi particolari rientranti nelle Posizioni ufficiali del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit, disponibili sul relativo sito web.

4.7. Gestione delle modifiche sostanziali.

Qualora un'organizzazione registrata preveda di attuare modifiche sostanziali, come previsto dall'art. 8 del Regolamento EMAS, dovrà effettuare un'analisi ambientale di tali modifiche e dei relativi aspetti e impatti ambientali.

Per "modifica sostanziale" s'intende qualsiasi modifica riguardante il funzionamento, la struttura, l'amministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi di un'Organizzazione, sull'ambiente o sulla salute umana.

In seguito alla modifica sostanziale, l'organizzazione dovrà:

- aggiornare l'analisi ambientale iniziale
- modificare la propria politica ambientale, il programma ambientale e il sistema di gestione ambientale
- rivedere e aggiornare di conseguenza l'intera dichiarazione ambientale.

Tutti i documenti modificati e aggiornati dovranno essere inviati in tempo utile a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro affinché la verifica e convalida della Dichiarazione Ambientale siano concluse entro sei mesi rispetto alla data di aggiornamento dei dati convalidabili.

Art. 5 - GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI CONVALIDATE

A seguito dell'avvenuta convalida dei dati della Dichiarazione Ambientale od Aggiornamento da parte del Comitato Tecnico EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, l'Organizzazione invia a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro il file della stessa nella versione definitiva (possibilmente in formato pdf).

La dichiarazione ambientale o dichiarazione ambientale aggiornata è dunque emessa da EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro con firma e data di convalida.

La convalida dei dati della Dichiarazione Ambientale può essere effettuata solo se i dati in essa contenuti non sono più vecchi di 6 mesi al momento della convalida.

La Dichiarazione Ambientale convalidata elettronicamente da EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, unitamente al programma di audit ed all'Allegato VII, è dunque consegnata all'Organizzazione, che entro e non oltre 60 giorni dalla data di convalida dovrà inviare tale dichiarazione convalidata all'Organismo Competente (per l'Italia: Comitato Ecolabel-Ecoaudit - Sez. EMAS Italia alla pagina <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/emas/la-registrazione-emas/come-presentare-la-domanda-di-registrazione-emas>) per richiedere la Registrazione EMAS.

Come previsto dal Regolamento EMAS e dalla Procedura per la Registrazione delle Organizzazioni, solo a seguito della convalida della Dichiarazione Ambientale da parte di EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, l'Organizzazione potrà richiedere la sua Registrazione direttamente al suddetto Comitato Ecolabel-Ecoaudit.

L'organizzazione registrata è obbligata (art.6 c.3 Reg.CE 1221/09) a mettere a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale e la dichiarazione ambientale aggiornata entro un mese dalla registrazione ed entro un mese dall'avvenuto rinnovo della registrazione.

A seguito di ogni modifica sostanziale e della successiva convalida della Dichiarazione Ambientale Aggiornata da parte di EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, l'organizzazione è tenuta a trasmettere le modifiche all'organismo competente utilizzando il modulo dell'allegato VI del medesimo Regolamento EMAS e le rende disponibili al pubblico.

EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro pubblica e mantiene aggiornato sul proprio sito internet www.certiEuro.com

- l'elenco delle Organizzazioni con la Dichiarazione Ambientale convalidata
- lo stato di validità della Dichiarazioni Ambientali convalidate indicando per ciascuna lo stato valido, sospeso o non valido.

Su specifica richiesta, EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro fornisce informazioni sulle cause che hanno reso non valida una Dichiarazione Ambientale.

Art. 6 - RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONVALIDA

La sospensione e la revoca della convalida è notificata per iscritto (PEC), ed inviata per conoscenza all'Organismo competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia) per le deliberazioni di sua competenza.

6.1 – Sospensione. La validità della convalida può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi:

- a) se si riscontrano i casi di non conformità legislativa indicati all'art. 4.6;

- b) se l'Organizzazione ha apportato al suo SG senza le opportune comunicazioni e nei tempi utili a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, come previsto dall'art. 4.7;
 - c) se l'Organizzazione ha fatto un uso scorretto o improprio della Dichiarazione Ambientale e/o del logo EMAS secondo l'art. 10 del Reg. EMAS;
 - d) se l'Organizzazione non consente lo svolgimento degli audit di sorveglianza, suppletivi/addizionali con la periodicità indicata all'art. 4.2;
 - e) per volontà dell'Organizzazione, che presenta esplicita richiesta a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, motivandone le ragioni, per mezzo di raccomandata A/R o PEC email.
 - f) per morosità nei pagamenti dei servizi di EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro.
- La comunicazione di sospensione precisa le condizioni per il ripristino della convalida ed il termine entro il quale devono essere attuate. La sospensione comporta da parte di EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro l'aggiornamento dell'elenco delle certificazioni specificando lo stato di sospensione e relativa scadenza.
- La sospensione viene annullata solo dopo che EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro ha accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti. Il periodo di sospensione non fa decorrere i termini relativi alle sorveglianze e alla validità complessiva della convalida.

6.2 – Revoca. La convalida può essere revocata nei seguenti casi:

- 1) quando le cause che hanno determinato la sospensione non vengano rimosse entro i tempi richiesti;
 - 2) non osservanza, conseguente a negligenza, di quanto disposto nel presente Regolamento;
 - 3) frequenti inosservanze degli impegni assunti, anche in forma non grave;
 - 4) fallimento o liquidazione dell'Organizzazione;
 - 5) sospensione della fornitura del prodotto o del servizio;
 - 6) per esistenza di situazioni di contenzioso tra l'Organizzazione e EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro;
 - 7) per ogni altro serio motivo a giudizio di EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro.
- A seguito della revoca, l'Organizzazione si impegna a non pubblicizzare la dichiarazione ambientale sino ad allora convalidata e pagare le somme eventualmente dovute per il periodo rimanente della validità della convalida (triennio).
- La revoca comporta da parte di EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro la pubblicazione dello stato di revoca della convalida e dell'Organizzazione nel registro delle dichiarazioni convalidate, reso accessibile al pubblico.

6.3 – Rinuncia. L'organizzazione può richiedere la rinuncia alle attività di verifica e convalida contrattualizzate con EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, tramite comunicazione scritte PEC a EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro con un anticipo di 3 mesi rispetto alle attività previste da programmazione.

A seguito di esplicita richiesta di rinuncia alla convalida, EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro provvede alla revoca della stessa, con le necessarie comunicazioni all' all'Organismo competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia)

Art. 7 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla efficacia, validità, interpretazione ed esecuzione del presente regolamento e/o agli accordi contrattuali esistenti, non amichevolmente risolta, viene deferita all'Autorità Giudiziaria: Foro competente è quello di Venezia, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 8 – INFORMAZIONI AL PUBBLICO

EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro pubblica le informazioni relative alle sue attività tramite l'aggiornamento del sito internet www.certieuro.com e la diffusione di materiale pubblicitario cartaceo.

EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro, sotto specifica richiesta email a certieuro@certieuro.com, fornisce informazioni circa lo stato di validità di una specifica convalida.

Art. 9 – USO DEL LOGO

EZI Inspections S.r.l. – Divisione CertiEuro a seguito della verifica o della convalida della dichiarazione ambientale non rilascia alcun marchio. L'unico logo EMAS che l'organizzazione una volta registrata potrà utilizzare è il logo EMAS previsto dall'allegato V del Reg. (CE) nr. 1221/2009 che sarà fornito all'atto della registrazione dall'Organismo Competente (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia) e deve esser utilizzato in conformità all'art. 10 del medesimo Regolamento.

L'Organizzazione con la sottoscrizione dell'offerta di verifica e convalida EMAS dichiara di conoscere, aver letto attentamente ed accettare tutti gli articoli del presente Regolamento e di conoscere, aver letto attentamente e di approvare singolarmente tutti gli articoli del presente Regolamento.